

## **Proposta di legge regionale n. 75**

**Introduzione di nuove misure di semplificazione nella materia del governo del territorio. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

Art. 2 – Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/2014

Art. 3 – Piano urbanistico comunale unico per i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti. Modifiche alla l.r. 65/2014

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l, m, n, o, v, z, e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con

valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);

Considerato quanto segue:

1. fermo restando l'obiettivo primario di contenimento del consumo di suolo inedito, appare ragionevole individuare un'ulteriore casistica di previsione da non assoggettare alla conferenza di copianificazione, ovvero la realizzazione, e non solo l'ampliamento, di opere pubbliche, così da conseguire apprezzabili snellimenti dei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici e incentivare lo sviluppo di infrastrutture;
2. per motivi di armonizzazione e uniformazione degli strumenti urbanistici è necessario prevedere la possibilità di richiedere da parte delle amministrazioni comunali alla Regione l'elaborazione delle carte relative alla pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici poiché l'adempimento richiesto in sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti, per cui ogni volta deve essere verificata la pericolosità del territorio per tali aspetti, risulta particolarmente gravoso per i comuni, sia in termini di costi che di tempi e mancata omogeneità;
3. è necessario prevedere e disciplinare una pianificazione per i comuni presenti in Toscana, al fine di favorire la possibilità che si dotino di nuovi strumenti urbanistici adeguati al PIT, con valenza di piano paesaggistico, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari più recenti;
4. è necessario tener conto che la Regione ha, da tempo, favorito ed incentivato le fusioni tra piccoli comuni, nonché l'esercizio associato delle funzioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento;
5. nonostante le opportune politiche della Regione dirette a favorire ed incentivare le fusioni tra i comuni, nonché l'esercizio associato delle funzioni sono presenti numerosi comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, che è necessario agevolare nell'esercizio della loro funzione pianificatoria;
6. è, pertanto necessario, prevedere forme di pianificazione del territorio semplificate;
7. è necessario prevedere un livello di pianificazione unico che contenga gli elementi necessari dei piani strutturali e dei piani operativi, adeguati al territorio dei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti;
8. è necessario precisare che al piano urbanistico comunale unico, si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 65/2014 per i piani operativi;
9. è necessario, infine, sottolineare che con questo nuovo strumento di pianificazione viene offerta una possibilità in più ai comuni di intervento sui loro territori, in alternativa ai piani intercomunali, e nella loro piena libertà istituzionale di scelta;

Approva la presente legge

**Art. 1**

**Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014**

1. Alla lettera d), comma 2, dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) prima delle parole "ampliamento delle opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "realizzazione e".

**Art. 2**

**Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/2014**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

"3 bis. L'elaborazione delle carte relative alla pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici può essere effettuata dalla Regione, secondo modalità analoghe all'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale (CTR).".

**Art. 3**

**Piano urbanistico comunale unico per i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti. Modifiche alla l.r. 65/2014**

1. Dopo l'articolo 95 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

"Art. 95 bis

Piano urbanistico comunale unico per i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti

1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono dotarsi del solo piano operativo, senza dotarsi di piano strutturale, avente i contenuti indicati nel presente articolo al comma 2, che prende il nome di piano urbanistico comunale unico.

2. Il piano urbanistico comunale unico è composto da:

- a) il quadro conoscitivo e programmatico riferito alle questioni di rilevanza sovracomunale per:
  1. la definizione dello statuto del territorio ai sensi dell'articolo 92, comma 3;
  2. le politiche, i piani e i progetti per la mobilità;
  3. le politiche, i piani e i progetti dotati di risorse per lo sviluppo produttivo industriale, agricolo e tecnologico;
  4. la ricognizione dell'attuazione degli interventi urbanistico edilizi sul proprio territorio;
- b) le regole e i progetti per la gestione degli insediamenti urbani e rurali consolidati, che comprendono il territorio urbanizzato su cui è già presente l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento e le parti della città pubblica e di interesse collettivo, e il sistema insediativo esistente al di fuori del territorio urbanizzato, articolato in ragione delle valenze paesaggistiche e ambientali, con particolare riguardo agli ambiti di pertinenza dei centri storici;
- c) gli elementi di cui all'articolo 92, comma 4;
- d) la disciplina e gli interventi di cui all'articolo 95, secondo quanto disposto da tale disposizione.

3. La parte del piano urbanistico comunale unico di cui al comma 2, lettera b) ha valenza a tempo indeterminato.

4. Al piano urbanistico comunale unico si applicano tutte le disposizioni previste dalla presente legge per il piano operativo di cui all'articolo 95.

5. Il piano urbanistico comunale unico è approvato in alternativa ai piani strutturali intercomunali di cui all'articolo 23 e 94 e del piano operativo intercomunale di cui all'articolo 23 bis.”.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge si interviene sulla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) al fine di introdurre nuove misure di semplificazione nella materia del governo del territorio.

In particolare, la proposta di legge si compone di tre articoli di cui di seguito si illustra il contenuto.

### **Articolo 1**

La conferenza di copianificazione (art. 25) costituisce uno dei cardini della l.r. 65/2014, volto a contenere e controllare le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. L'istituto procedimentale appare però inutilmente ridondante in tutti i casi in cui l'evidente interesse pubblico o generale sotteso alle proposte formulate dai Comuni renda palesemente superfluo la soggettazione alla conferenza. Per questi motivi viene disciplinato il caso della realizzazione, oltre che dell'ampliamento, delle opere pubbliche esistenti. In altre parole, tenuto conto dei principi sanciti all'articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2014, con questa proposta di semplificazione viene garantita la massima continuità alla realizzazione delle opere pubbliche e vengono evitati rallentamenti nei procedimenti, tenuto conto anche delle difficoltà create a seguito dell'emergenza sanitaria.

### **Articolo 2**

Si prevede la possibilità che le cartografie della pericolosità siano fornite dalla Regione ai Comuni consentendo di conseguire un rilevante risparmio di risorse pubbliche e producendo al tempo stesso un significativo snellimento dei procedimenti di formazione e delle attività di controllo degli atti di pianificazione urbanistica. La centralizzazione consentirebbe anche di omogeneizzare per l'intero territorio regionale criteri di analisi e valutazione, di non creare sperequazioni e prevenire contestazioni e contenziosi sui dati dei quadri conoscitivi.

### **Articolo 3**

Dopo oltre un ventennio di pianificazione che in Toscana ha visto tre riforme regionali (le leggi regionali 5/1995, 1/2005, 65/2014), la formazione di due piani territoriali regionali e la vigenza del primo piano paesaggistico in attuazione del d.lgs. 42/2004, due generazioni di piani territoriali provinciali, il rinnovo della pianificazione comunale secondo il modello duale del piano strutturale e del regolamento urbanistico, si pone oggi il tema della semplificazione per l'efficacia dell'azione pubblica di governo del territorio e il contenimento dei costi diretti e indiretti (fra i quali il tempo).

È a disposizione un vasto patrimonio di conoscenze, mentre occorrono progetti attuativi delle politiche pubbliche in materia di sicurezza ambientale, mobilità, qualità urbana.

Il Piano paesaggistico regionale approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 37/2015, inoltre, può definirsi il fondamento portante del sistema regionale della programmazione territoriale. Esso rappresenta lo scenario di compatibilità in cui si inseriscono le principali politiche toscane, che trovano nella conservazione attiva dei valori territoriali le risorse per uno sviluppo locale fondato sulla qualità.

I piani di area vasta e quelli urbanistici vi reperiscono un apparato conoscitivo e un sistema di indicazioni, sia prescrittive che di indirizzo, ricco di contenuti.

In questo scenario e a fronte di risorse pubbliche limitate, la dualità della pianificazione comunale può ritenersi superabile nelle realtà più piccole, per le quali la pianificazione regionale, metropolitana e provinciale può fornire le basi (certezza dei vincoli, contenimento dei rischi, assetti infrastrutturali, reti paesaggistiche e naturalistiche) sulle quali poggiare i propri programmi urbanistici operativi.

Si può andare verso un sistema coerente che preveda:

la pianificazione strutturale territoriale di area vasta, che tratta di paesaggio, ambiente, sviluppo, equilibrio insediativo e infrastrutture e che rappresenta il telaio delle politiche utili per il territorio di riferimento, alla scala della Città Metropolitana, della Provincia, dell'Unione dei Comuni;

l'urbanistica operativa dei comuni, flessibile e a tempo determinato, finalizzata al miglioramento della qualità urbana, sostenuta da risorse disponibili e da investimenti corretti nel partenariato pubblico-privato.

Pianificazione di area vasta: una piattaforma strutturale unitaria conforme al Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale

Piano Territoriale della Città Metropolitana

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Strutturale Intercomunale

Contenuti:

quadri conoscitivi,

progetti di intervento per il riequilibrio insediativo e la modernizzazione infrastrutturale e di rete materiale e immateriale,

interventi per attuare le politiche abitative, per l'impresa e per i servizi, azioni di difesa dei suoli e di protezione del paesaggio e dei beni culturali.

Territorio metropolitano

La città metropolitana può svolgere un ruolo di coordinamento dei programmi di sviluppo, fornire servizi a cittadini e imprese delle altre città della rete. Per farlo, ha un'ampia podestà di pianificazione: le spettano compiti di indirizzo affidati al piano strategico triennale, la pianificazione territoriale generale, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, la mobilità e la viabilità, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico, la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione.

Il piano territoriale metropolitano accompagna la pianificazione strategica e concertata della Città metropolitana, mentre i comuni e le unioni dei comuni possono orientare i loro programmi e piani coerentemente al progetto di sviluppo e trarre vantaggi nell'utilizzo delle reti integrate per erogare i loro servizi.

Ciò comporta che le relazioni tra città metropolitana, comuni e unione dei comuni possono essere a geometria variabile. Lo statuto delle città metropolitana permette accordi con i comuni e le unioni dei comuni all'interno e all'esterno del territorio metropolitano, accordi utili per le finalità specifiche della città metropolitana, volte allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre e sempre a tal fine, la città metropolitana può prevedere la costituzione di aree omogenee. Le aree omogenee possono essere un'articolazione territoriale, che si appoggia agli accordi riferiti al piano strategico, che permettono di combinare le morfologie insediative e quelle funzionali. Esse possono diventare gli ambiti della pianificazione territoriale metropolitana che diventa strutturale e unitaria.

In altre parole, il piano territoriale della città metropolitana può sostituire i singoli piani strutturali comunali.

I comuni in coordinamento fra di loro o le unioni dei comuni, all'interno della Città metropolitana, possono formare piani strutturali o documenti di programmazione strutturale del territorio, all'interno della visione strategica unitaria metropolitana.

I comuni menzionati possono fare totalmente a meno della pianificazione strutturale, che viene loro fornita direttamente dal piano territoriale metropolitano.

Territorio provinciale

Analogamente può dirsi per il piano territoriale della provincia, che può fornire ai comuni i quadri conoscitivi e gli assi programmatici strutturali, che consentano loro di procedere direttamente al progetto dei centri abitati e del territorio rurale.

Anche nei territori provinciali, mentre i comuni possono evitare di duplicare la pianificazione strutturale procedendo direttamente all'urbanistica operativa comunale, alle unioni dei comuni o ai coordinamenti dei comuni per sottoambiti provinciali omogenei resta possibile formare piani strutturali intercomunali o documenti programmatici di rango strutturale e strategico, prima di approvare i piani operativi urbanistici comunali.

Alla luce di quanto sopra esposto si prevede e disciplina un piano urbanistico comunale unico per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che contenga al suo interno gli elementi strategici di riferimento e, oltre a ciò, tutti i contenuti del piano operativo disciplinato dall'articolo 95 della l.r. 65/2014. Il piano urbanistico comunale unico è approvato in alternativa ai piani intercomunali nella piena libertà di scelta istituzionale da parte delle amministrazioni e si pone proprio come possibilità aggiuntiva a supporto dei territori.